



Architetto Gianluca PAROTTI
via Giacomo Leopardi, 1, 20012 Cuggiono (MI)
Iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della provincia di Milano al n° 9484
E-mail: architettoparotti@gmail.com
www.parotti.it
PEC parotti.9484@oamilano.it
PHONE: + 39 0297240148
FAX: + 39 0236544861
MOBILE: + 39 3383124005

Incarico:
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E
IMPIANTISTICO DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI VOGHERA

Committente:
A.O. Provincia di Pavia

Elaborato:

h

ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VOGHERA - II LOTTO

Nome Tavola:

SCHEMA DI CONTRATTO

Prot. :

IL COMMITTENTE :
A.O. Provincia di Pavia

IL PROGETTISTA:
Architetto Gianluca PAROTTI



SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
(art. 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

ADEGUAMENTO STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VOGHERA II LOTTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di nella sede della stazione appaltante sita , alla via n., avanti a me dott....., autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base, sono comparsi:

- il sig..... nato a il, C.F.:, nella sua qualità di dirigente dell'Amministrazione (C.F.....), a tale funzione nominato con provvedimento del..... n., che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione..... che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione;
- il sig. nato a il, C.F.:, nella sua qualità di (eventuale: se l'atto è sottoscritto da un procuratore speciale o generale dell'impresa richiamare ed allegare la procura generale o speciale) dell'impresa partita I.V.A., con sede legale in, alla via, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n., che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io dott. sono personalmente certo.

PREMESSO CHE

- con provvedimento n. del, esecutivo a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto preliminare dei lavori di Adeguamento strutturale e impiantistico del Presidio Ospedaliero di Voghera II lotto, per un' importo dei lavori da appaltare di Euro 2.314.907,91 di cui € 123.075,00 non soggetti a ribasso d'asta
- con successivo provvedimento n. del l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio..... (indicare: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa);
- con provvedimento n. del, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa con sede in con il ribasso del % sull'importo a base d'asta di € e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € e di € per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC e delle certificazioni antimafia acquisite;
- con nota del l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € (o ridotta del 50% ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06) a mezzo garanzia fidejussoria (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06) emessa in data... dalla Società... ;

- il legale rappresentante dell'impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data, in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione affida all'impresa con sede in alla via che, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai lavori di "Adeguamento strutturale e impiantistico del Presidio Ospedaliero di Voghera Il lotto".

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

- TERMINI DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € al netto dello sconto praticato in sede di gara pari a oltre ad € 123.075,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € (I.V.A. esclusa).

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva ed in presenza del certificato di collaudo e comunque previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

N.B.: i suddetti termini di 30 giorni, previsti ordinariamente, possono essere elevati fino ad un massimo di 60 giorni, purché espressamente previsti nel capitolato speciale d'appalto e pattuiti nel contratto e motivati in modo corretto e tale da risultare non gravemente iniquo.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

Progetto definitivo – da acquisire in sede di gara:

Eventuali modifiche da apportare al progetto definitivo richieste dall'Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia o dagli enti preposti ai fini delle necessarie approvazioni ai sensi del capitolato speciale prestazionale e del disciplinare di gara dovranno essere completati in complessivi 30 giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di richiesta formale.

Progetto esecutivo:

Il progetto esecutivo dovrà essere completato in[tempo indicato nell'offerta aggiudicataria] giorni naturali, consecutivi e continui a decorrere dall'approvazione del progetto definitivo.

Esecuzione:

Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito in[tempo indicato nell'offerta aggiudicataria] giorni naturali, consecutivi e continui a decorrere dal verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale corrispondente all' 1 per mille dell' importo contrattuale.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal Direttore dei lavori.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale è emesso entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- capitolato speciale d'appalto; (Elaborato e)
- elaborati grafici e tecnici progettuali:
 - (Elaborato a) Relazione illustrativa del progetto preliminare;
 - (Elaborato b) Relazione tecnica;
 - (Elaborato c) Studio di prefattibilità ambientale;
 - (Elaborato d) Calcolo sommario di spesa e quadro economico;
 - (Elaborato e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare;
 - (Elaborato f) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
 - (Elaborato g) Cronoprogramma;
 - (Elaborato h) Schema di Contratto;

Elaborati grafici:

- Tav. 01 – Planimetria generale – estratto di PGT;
- Tav. 02 – Analisi logistica e funzionale dei reparti (stato attuale-stato di progetto); scala 1:500;
- Tav. 03 – stato attuale: pianta piano interrato e interrato tecnico; scala 1:500;
- Tav. 04 – stato attuale: pianta piano terra; scala 1:500;
- Tav. 05 – stato attuale: pianta piano primo; scala 1:500;
- Tav. 06 – stato attuale: pianta piano secondo; scala 1:500;
- Tav. 07 – stato attuale: pianta piano terzo; scala 1:500;
- Tav. 08 – stato attuale: pianta piano quarto; scala 1:500;
- Tav. 09 – stato attuale: sezioni; scala 1:100;
- Tav. 10 – progetto: pianta piano interrato e interrato tecnico; scala 1:500;
- Tav. 11 – progetto: pianta piano terra; scala 1: 500;
- Tav. 12 – progetto: pianta piano primo; scala 1:500;
- Tav. 13 – progetto: pianta piano secondo; scala 1:500;
- Tav. 14 – progetto: pianta piano terzo; scala 1:500;
- Tav. 15 – progetto: pianta piano quarto; scala 1:500;
- Tav. 16 – progetto: sezioni; scala 1:100;

- Tav. 17 – comparazione: pianta piano interrato e interrato tecnico; scala 1:500;
- Tav. 18 – comparazione: pianta piano terra; scala 1: 500;
- Tav. 19 – comparazione: pianta piano primo; scala 1:500;
- Tav. 20 – comparazione: pianta piano secondo; scala 1:500;
- Tav. 21 – comparazione: pianta piano terzo; scala 1:500;

- Tav. 22 – comparazione: pianta piano quarto; scala 1:500;
- Tav. 23 – comparazione: sezioni; scala 1:100;
- Tav. 24 – progetto impianto idrico – pianta piano terra; scala 1:500-1:100-1:50;
- Tav. 25 – progetto impianto idrico – pianta piano primo; scala 1:500-1:100;
- Tav. 26 – progetto impianto di climatizzazione VRF – pianta piano terra; scala 1:500-1:100;
- Tav. 27 – progetto impianto di climatizzazione VRF – pianta piano primo; scala 1:500-1:100;
- Tav. 28 – progetto impianto elettrico – pianta piano terra; scala 1:500-1:100;
- Tav. 29 – progetto impianto elettrico – pianta piano primo; scala 1:500-1:100;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per la soluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 145, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed art. 134, 135 e 136 del D. Lgs. 163/06.

ARTICOLO 8 – CLAUSOLA ARBITRALE

Ai sensi dell'art. 241, comma 1-bis, del D. Lgs. 12/4/2006, n° 163, come modificato con D. Lgs. 20/3/2010, n° 53, si precisa che è esclusa la clausola compromissoria. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è ...

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 118 D.lgs. 163/2006.

E' vietato all'appaltatore - sotto pena dell'immediata rescissione del contratto per colpa dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa sopportati dalla stazione appaltante - di concedere in subappalto o a cottimo, in tutto od in parte, le opere appaltate, a meno di autorizzazione scritta - ai sensi della normativa vigente - da parte della stazione appaltante. In questo caso l'appaltatore resterà ugualmente, di fronte alla stazione appaltante, la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati.

Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, la stazione appaltante stabilisce, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente od indesiderabile, l'appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o

cottimo non darà alcun diritto all'appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione delle opere.

È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 12 – VARIANTI

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 13 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.



ARTICOLO 15 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 12.650.000,00

di cui:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 2.650.000,00;

partita 2) per le opere preesistenti: euro 10.000.000,00;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 8, lettera b), tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. del capitolato speciale d'appalto, una polizza di assicurazione con un massimale di € per danni di esecuzione e un massimale di € per danni ad impianti ed opere preesistenti, nonché per responsabilità civile verso terzi, emessa in data dalla Società Agenzia di



ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in, presso, alla via al n.e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax ... o PEC

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l'ufficio

ARTICOLO 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n.; codice unico di progetto (CUP) n.

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", così come interpretate dall'art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante "Norme urgenti in materia di sicurezza", apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, "anche non in via esclusiva", le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto,
composto di n. 09 fogli
Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed
unitamente a me lo sottoscrivono.

Per l'impresa

Per l'Amministrazione

